



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

N. di prot: 16937

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 30 del 30/06/2010.

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL AD USO RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10 LETTERA C) DELLA LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE DEI COMUNI RICADENTI NELLA ZONA CLIMATICA "E" DEI QUALI FA PARTE IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER L'ANNO 2010.

L'anno duemiladieci, addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **17:00**, presso la Residenza Municipale di P.zza Amendola,1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Amedeo Imbrogno** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	IMBROGNO AMEDEO	X		12	MASSI ILIANA	X	
2	MONESI MARCO	X		13	FRANZONI PATRIZIA	X	
3	VOLTA DANIELA	X		14	PIZZI ENRICO		X
4	BALDACCI FRANCESCO		X	15	VERONESE PAOLO	X	
5	BAZZANINI NOEMI	X		16	RUOTOLO GIANLUCA	X	
6	BORSARI STEFANO	X		17	LEPORATI GIOVANNI		X
7	CERRE' ANNALISA	X		18	LEO CATALDO	X	
8	SOLA ALESSANDRO	X		19	NAPOLI LUCA	X	
9	GHERMANDI CLAUDIO		X	20	PIGNANELLI SALVATORE ANTONIO	X	
10	CHIARINI SIMONETTA	X		21	BIANCONCINI ANDREA	X	
11	MAZZINI CLAUDIA	X					

PRESENTI: 17 ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori: **CIMATTI DONATELLA, PALMA FEDERICO, GOTTARDI BELINDA, MAGRI MASSIMO.**

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Valeria Boschi.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL AD USO RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10 LETTERA C) DELLA LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. INDIVIDUAZIONE FRAZIONI NON METANIZZATE DEI COMUNI RICADENTI NELLA ZONA CLIMATICA "E" DEI QUALI FA PARTE IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER L'ANNO 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23.12.1998, n° 448, come sostituito dal comma 4, dell'articolo 12 della Legge 23.12.1999, n° 488, al secondo periodo prevede una riduzione del prezzo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto usato come combustibile per riscaldamento non inferiore a lire 200 per ogni litro anche per le frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 412 del 23.08.1993, individuate annualmente con Delibera di Consiglio degli Enti Locali interessati;
- l'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n° 448 (finanziaria 2002), con il quale, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i predetti benefici fiscali, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica "E", sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate" limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con apposita Delibera del Consiglio Comunale ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale, estendendosi così il campo applicativo delle agevolazioni alle porzioni edificate nel centro abitato;
- l'art. 2, comma 13, della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) ha prorogato per tutto l'anno 2009 il suddetto ampliamento dei benefici di riduzione del prezzo di gasolio e del GPL usati come combustibili per il riscaldamento anche per le parti del territorio comunale ove sia ubicata la sede municipale;
- nella legge finanziaria per l'anno 2010, la previsione dell'art. 2, commi 13, della legge n. 203 del 22/12/2008 (legge finanziaria 2009) che ha prorogato l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo relativa al gasolio e al GPL, non è stata reiterata per l'anno in corso, per cui il beneficio della riduzione di prezzo dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento, potrà applicarsi solamente alle porzioni di terreno edificate non metanizzate del territorio comunale appartenente alla zona climatica E, comprese le aree su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio;

viste le note dell'Agenzia delle Dogane di Roma:

- prot. n. 178604 RU del 31/12/2009, concernente l'applicazione del beneficio fiscale in oggetto per l'anno 2010;
- prot. n. 5961 RU del 15/01/2010 riguardante precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione prevista dall'art 8, comma 10, lettera c) legge 23 dicembre 1998n. 448 a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010;
- prot. n. 41017 RU del 12/04/2010 ad oggetto l'esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, lett. c) legge 23 dicembre 1998n. 448;

ritenuto pertanto che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. C), punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto – legge 30.09.2000, n° 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354.;

dato atto che, il DPR 26/08/1993, n. 412 e successive modificazioni, che approva il regolamento recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 09/01/1991, n. 10, nella tabella "A" allegata allo stesso DPR 412/93, inserisce il territorio comunale di Castel Maggiore "Zona climatica E";

richiamate le proprie precedenti deliberazione n. 50 del 30/07/2003, n. 46 del 24/07/2002, n. 70 del 28/08/2001, n. 50 del 27/09/2000, esecutive, con le quali si è provveduto ad individuare per gli anni 2003, 2002, 2001, 2000 le località del territorio comunale non metanizzate;

ritenuto necessario individuare le aree non metanizzate del Comune che per l'anno 2010 possono godere del beneficio della riduzione del gasolio o del gas GPL previsti dal sopracitato art. 8, comma 10 lett c) della legge n. 448/1998 come "...porzioni edificate ...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse" (art. 4 d.l. n. 268/2000);

vista la tavola allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2008 avente ad oggetto il "Perimetro del centro abitato di Castel Maggiore" e le tavole CmQC.2.5a, CmQC.2.5b CmQC.2.5c del PSC in vigore in cui è rappresentata la rete di distribuzione del gas e dal cui raffronto si individuano le aree edificate non metanizzate al di fuori del centro abitato comprese le aree su cui insistono le case sparse;

valutato che le aree non metanizzate sono sostanzialmente le medesime individuate nella propria precedente deliberazione sopracitata n. 50 del 27/09/2000;

visti:

- il D.Lgs.267/2000;
- lo Statuto del Comune;

dato atto che la presente deliberazione in data 23/06/2010 è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole all'unanimità;

acquisito parere favorevole espresso dal dirigente del "Settore Gestione del Territorio" in ordine alla regolarità tecnica relativo alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto disposto con la legge n° 191 del 23/12/2009 (finanziaria 2010) che proroga i termini sino al 31/12/2010 per l'applicazione del beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche;
2. di dare atto, inoltre, che come stabilito nella Legge sopra richiamata nonché dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane n° 178604 R.U. del 31/12/2009, il beneficio di cui

all'art. 8, comma 10 lett c) della legge n° 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4 , del d.l. n° 268/2000 come “..... porzioni edificateubicate a qualsiasi quota , al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”;

3. di dare atto che risultano quali località non metanizzate, ai sensi dell'art. 12, 4° comma, della legge n. 488/99, i centri di Torre Verde, Castiglia, Boschetto ancorché tutte le aree fuori dai centri abitati su cui insistono case sparse;
4. di dare atto che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio o GPL) su autocertificazione degli utenti, i gestori chiederanno in seguito il rimborso al Ministero delle Finanze;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporterà all'Ente impegni di spesa o diminuzioni d'entrata;
6. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero delle Attività Produttive;
7. il presente provvedimento, su proposta del Presidente e con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Amedeo Imbrogno

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Valeria Boschi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09/07/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario incaricato
Dr.ssa Giuliana Coltelli

ESECUTIVITA'

Deliberazione immediatamente eseguibile il 30/06/2010 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Funzionario incaricato
Dr.ssa Giuliana Coltelli
